

## Il nuovo modello della dichiarazione di intento, le novità dal 2017 in tema di riscossione, scende il tasso legale dal 1 gennaio, come e quando esercitare l'opzione per la trasmissione telematica dei dati di fatture e di corrispettivi, la Cassazione si pronuncia ancora sulla revoca agevolazioni "prima casa", la sospensione dei versamenti dei contributi nelle zone colpite dal sisma e i voucher per le madri lavoratrici autonome e imprenditrici

Le caratteristiche del nuovo modello di dichiarazione di intento in vigore dal 1 marzo 2017, le novità in tema di riscossione introdotte dal Decreto Fiscale convertito in legge, la riduzione del tasso legale dal 1 gennaio 2017 dallo 0,20% allo 0,10%, l'opzione per la trasmissione telematica dei dati di fatture e corrispettivi si può esercitare dal 13 dicembre, la sospensione dei versamenti dei contributi per le zone colpite dal sisma e i chiarimenti INPS in tema di voucher per le madri lavoratrici autonome e imprenditrici: i principali argomenti trattati nella circolare

### Soggetti interessati

 <p><b>IMPRESE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modello dichiarazione di intento: nuovo modello in vigore dal 1 marzo</li> <li>• Le novità dal 2017 in tema di riscossione</li> <li>• Dal 1 gennaio il tasso legale scende allo 0,1%</li> <li>• Trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi: si può optare dal 13 dicembre</li> <li>• Sisma: sospensione</li> </ul>	 <p><b>PROFESSIONISTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le novità dal 2017 in tema di riscossione</li> <li>• Dal 1 gennaio il tasso legale scende allo 0,1%</li> <li>• Sisma: sospensione contributi</li> <li>• Voucher per lavoratrici autonome e imprenditrici</li> </ul>	 <p><b>PERSONE FISICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1 gennaio il tasso legale scende allo 0,1%</li> <li>• Revoca agevolazioni "prima casa". quando anche il venditore è obbligato a versare l'imposta di registro</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

contributi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voucher per lavoratrici autonome e imprenditrici</li> </ul>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## SOMMARIO

<b>1. MODELLO DICHIARAZIONE DI INTENTO: NUOVA VERSIONE IN VIGORE DAL 1 MARZO 2017</b>	Pag. 2
<b>2. LE NOVITA' DAL 2017 IN TEMA DI RISCOSSIONE</b>	Pag. 3
<b>3. DAL 1° GENNAIO 2017 IL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE SCENDE ALLO 0,1 %</b>	Pag. 4
<b>4. REVOCA AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA". QUANDO ANCHE IL VENDITORE E' OBBLIGATO A VERSARE L'IMPSOTA DI REGISTRO</b>	Pag. 5
<b>5. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI: SI PUO' OPTARE DAL 13 DICEMBRE</b>	Pag. 6
<b>6. SISMA: SOSPENSIONE CONTRIBUTI</b>	Pag. 7
<b>7. VOUCHER PER LE LAVORATRICI AUTONOME O IMPRENDITRICI</b>	Pag. 8

## 1. MODELLO DICHIARAZIONE DI INTENTO: NUOVA VERSIONE IN VIGORE DAL 1 MARZO 2017

Con il Provvedimento del 2 dicembre 2016, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello della dichiarazione d'intento con le relative istruzioni e specifiche tecniche: tale modello, come noto, deve essere utilizzato dall'esportatore abituale per effettuare operazioni di acquisto (o importazioni) di beni e ricevere prestazioni di servizi senza l'applicazione dell'IVA.

Nella nuova versione del modello è stata eliminata una delle tre modalità di acquisto con dichiarazione d'intento, ossia quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo di tempo (ad esempio dall'1/1/2017 al 31/12/2017).

Restano, pertanto, solo due modalità di acquisto tra le quali l'esportatore abituale potrà scegliere:

- presentazione della dichiarazione per singola operazione, indicando l'importo della stessa nel campo "una sola operazione per un importo fino a euro" (campo 1);
- presentazione della dichiarazione d'intento riferita ad una o più operazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare, da indicare nel campo "operazioni fino a concorrenza di euro" (campo 2).

Tale nuova versione del modello della dichiarazione d'intento andrà a sostituire il modello precedente, modificato da ultimo dal provvedimento dell'11 febbraio 2015, e dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per le dichiarazioni d'intento riferite a operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

I requisiti da verificare in capo all'esportatore abituale e, in generale tutta la disciplina della dichiarazione d'intento, disposta dall'articolo 8, 1° comma, lett. c) del DPR 633/1972, non ha subito alcuna variazione: le motivazioni che hanno giustificato tale restyling del modello, secondo quanto riportato nel provvedimento delle Entrate, sarebbero da ricondurre al perseguimento di un monitoraggio più puntuale sulle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali, al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolato.

## **2. LE NOVITA' DAL 2017 IN TEMA DI RISCOSSIONE**

In data 24 novembre 2016 si è concluso al Senato l'iter di conversione in legge del decreto fiscale DI 193/2016, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016. Il documento ha subito una serie di modifiche rispetto al testo originario. Di seguito analizziamo l'articolo 7 - quater.

### **2.1 "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"**

In particolare, in tema di accertamento, a partire dal 1° gennaio 2017 i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti dall'Agenzia ai contribuenti vengono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre (di ogni anno); fatta esclusione per i documenti e le informazioni richiesti in sede di accessi ed ispezioni, nonché delle procedure di rimborso IVA.

Coerentemente, dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme richieste in seguito a controlli automatici 36-bis e 54-bis e in seguito a controlli formali 36-ter.

Viene inoltre precisato che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

In tema di riscossione, invece, a partire dal 1° gennaio 2017 viene modificato il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi ed IRAP:

1. le persone fisiche sono tenute al versamento entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa (anche i titolari di partita IVA);
2. le società ex art.5 del TUIR sono tenute al versamento entro l'ultimo giorno (invece del giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
3. i soggetti IRES versano il saldo entro l'ultimo giorno (invece del giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
4. i soggetti IRES che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo entro l'ultimo giorno (invece del giorno 16) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

I medesimi nuovi termini valgono anche per il versamento del saldo annuale IVA, qualora i contribuenti optino per il pagamento entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale.

### **3. DAL 1° GENNAIO 2017 IL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE SCENDE ALLO 0,1 %**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto 7 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 14 dicembre 2016, comunica che la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. La misura del saggio degli interessi legali è attualmente pari allo 0,2%.

Si ricorda che il tasso di interesse legale è stato introdotto nel 1942 dall'articolo 1284 del Codice civile e viene aggiornato ogni anno con un decreto ministeriale. Il MEF può modificare tale misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

**Si ricorda che...**

il saggio legale di interesse si applica, tra gli altri, al ravvedimento operoso per versamenti omessi o tardivi ed ai depositi cauzionali relativi agli affitti ed, in generale, a:

- rapporti tra cittadino e Stato (in primis le pendenze fiscali),
- contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti.

**4. REVOCA AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA". QUANDO ANCHE IL VENDITORE E' OBBLIGATO A VERSARE L'IMPOSTA DI REGISTRO**

Se i benefici "prima casa" decadono per motivi che non sono imputabili al solo acquirente, anche il venditore è tenuto a versare l'imposta di registro dovuta a causa della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 57 D.P.R. n. 131/1986

Così decide la Corte di Cassazione nella sua pronuncia n. 24400 pubblicata il 30 novembre 2016, ribaltando i giudizi della Commissione Tributaria Provinciale e di quella Regionale del Lazio, le quali, in un caso in cui era stata disposta la decadenza dai benefici prima casa, avevano invece stabilito che il contribuente, in quanto parte venditrice, non fosse tenuto al pagamento dell'imposta di registro.

Ma i giudici della Cassazione hanno spiegato che non sempre il versamento dell'imposta di registro dovuta per la revoca delle agevolazioni prima casa è imputabile esclusivamente in capo alla sola parte acquirente. Infatti, nel caso in cui la revoca sia dovuta a cause relative alla mancanza di requisiti dell'immobile, anche il venditore è tenuto al versamento.

Nel caso di specie, l'acquirente aveva ottenuto le agevolazioni prima casa, in quanto non si era chiarito che l'immobile, oggetto della vendita, avesse in realtà le caratteristiche del bene di lusso e pertanto, l'acquirente non avrebbe potuto godere delle agevolazioni prima casa. In seguito, l'Agenzia delle Entrate, aveva scoperto che, date le qualità dell'immobile, si trattava di bene di lusso, revocando così le agevolazioni.

Considerando che, nel caso di specie, le dichiarazioni mendaci non attenevano ad una condotta esclusivamente relativa ad elementi propri dell'acquirente, allora, come chiarito dai giudici della Cassazione, in tali circostanze, si applica l'art. 57 comma 1 del DPR n. 131/1986, secondo cui: "oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile".

Infatti, la dichiarazione mendace, in tal caso, non ha ad oggetto asserzioni relative all' assenza di requisiti propri che l'acquirente dichiara di possedere durante la stipula, ma in realtà in seguito si scopre non avere, bensì a caratteristiche riferite all'immobile oggetto della vendita, pertanto, dell'imposta di registro dovuta a causa della revoca delle agevolazioni "prima casa" anche il venditore ne risponde, in quanto coobbligato solidale ai sensi dell'art. 57 DPR n. 131/1986.

## **5. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI: SI PUO' OPTARE DAL 13 DICEMBRE**

In data 9 dicembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha comunicato che a partire da martedì 13 dicembre 2016 sarà possibile esercitare l'opzione per la trasmissione telematica all'amministrazione finanziaria dei dati delle fatture (emesse e ricevute), ovvero dei corrispettivi.

Il DLgs 127/2015 ha, infatti, introdotto la facoltà per i soggetti passivi IVA di optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017. Parallelamente, i soggetti esercenti commercio al minuto possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

AI fini dell'opzione il contribuente dovrà registrarsi nell'area riservata del sito dell'Agenzia e poi accedere alla piattaforma "Fatture e corrispettivi" (in manutenzione il 12 dicembre e fino alle ore 10 del 13 dicembre 2016).

L'esercizio dell'opzione per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017 potrà essere effettuato tra il 13 dicembre 2016 ed il 31 marzo 2017 e sarà valido per i quattro anni successivi.

A partire dal 2017, il termine previsto per la trasmissione telematica dei dati è l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre; i dati così acquisiti dall'amministrazione finanziaria saranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che hanno esercitato l'opzione, nella propria area riservata sul sito web. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione beneficeranno di alcuni incentivi (rimborso Iva prioritario, riduzione di un anno dei termini di accertamento, esenzione dalla presentazione dello spesometro).

A partire dal 2018 l'opzione potrà essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Stessa procedura è prevista per la revoca dell'opzione, da effettuarsi entro

il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

## **6. SISMA: SOSPENSIONE CONTRIBUTI**

L'Inps con Circolare n. 204 del 25/11/2016 fornisce indicazioni dettagliate e chiarimenti circa la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

L'art. 48, comma 13, del Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 24/08/2016 al 30/09/2017.

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'evento.

I soggetti interessati sono:

- I datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);
- I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori);
- Gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

L'art. 48, comma 14 del D.L. n. 189 del 2016 ha previsto l'estensione delle disposizioni dei commi da 4 a 13, tra cui anche la sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi, a favore dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma.

E' necessario presentare apposita domanda utilizzando il modello "SC90" reperibile nella sezione "modulistica" del sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 dispone che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi sospesi, siano effettuati entro il 30/10/2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sono sospesi fino al 31/12/2016 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'art. 29 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni della Legge n. 122/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione

## **7. VOUCHER PER LE LAVORATRICI AUTONOME O IMPRENDITRICI**

L'INPS con circolare n. 216 del 12/12/2016 chiarisce le disposizioni per il 2016 per l'estensione dell'erogazione dei voucher alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. L'art. 4, comma 24, lettera b, della Legge n.92/2012 dispone che le lavoratrici madri, alla fine del periodo di congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, possano richiedere voucher per servizi di baby-sitting o possano utilizzare il beneficio in questione per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia. La Legge di Stabilità 2016 ha esteso il beneficio anche per l'anno 2016, nel limite delle risorse stanziato (pari a 2 milioni di Euro). Su Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27/10/2016 viene pubblicato il Decreto 1 settembre 2016 con il quale il Ministero del Lavoro estende l'erogazione dei voucher alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

La circolare n.216 del 12/12/2016 fornisce le istruzioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto, il quale estende l'utilizzo del beneficio anche alle lavoratrici autonome o imprenditrici, comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole e pescatrici autonome. Le lavoratrici in questione, al termine del congedo di maternità e nei tre mesi successivi, per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, possono richiedere per il 2016 un contributo utilizzabile per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi dell'infanzia, a condizione che la lavoratrice sia in regola con il versamento dei contributi. Sono escluse dal beneficio le lavoratrici madri che risultano esenti totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia, o che già usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3 del Decreto Legge n.223/2006.

L'importo del beneficio non può superare i 600 Euro mensili, per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere. Per il servizio di baby-sitting il beneficio viene erogato tramite voucher, acquistabili telematicamente entro 120 giorni

dall'accoglimento della domanda; nel caso di fruizione di servizi per l'infanzia il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, selezionata attraverso il sito INPS durante la compilazione della domanda. Il servizio deve essere erogato entro e non oltre il 31/07/2017. Per ogni quota mensile richiesta dalla lavoratrice madre viene ridotto di un mese il periodo di congedo parentale.

La domanda deve essere presentata attraverso il portale dell'Istituto o tramite un patronato, indicando a quale dei benefici si vuole accedere, il periodo di fruizione, la rinuncia al numero corrispondente di mesi di congedo parentale e la dichiarazione ISEE valida. Si deve presentare la domanda per ogni figlio per cui si vuole fruire del contributo. Le domande inviate non possono essere modificate; la modifica è possibile solo per quanto riguarda la scelta della struttura erogante i servizi per l'infanzia. Possono presentare domanda tutte le lavoratrici autonome che alla data di entrata in vigore del Decreto 01/09/2016 e fino al 31/12/2016 abbiano concluso il periodo di congedo di maternità e non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall'ingresso in famiglia.

La circolare fornisce ulteriori istruzioni in merito alle modalità di consultazione di accoglimento o rigetto della domanda.